



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (di seguito, legge n. 107 del 2015) e, in particolare, l'articolo 1, comma 153, che prevede di favorire la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio;
- VISTO inoltre l'articolo 1, comma 158, della citata legge n. 107 del 2015, che prevede che per la realizzazione delle scuole innovative, è utilizzata quota parte delle risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, pari a euro 300 milioni nel triennio 2015-2017;
- CONSIDERATO che il medesimo articolo 1, comma 153, della citata legge n. 107 del 2015 prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare d'intesa con la Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, sono ripartite tra le Regioni le risorse pari a 300 milioni di euro e sono definiti i criteri per l'acquisizione da parte delle stesse Regioni delle manifestazioni di interesse degli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di una scuola innovativa;
- VISTO altresì, l'articolo 1, comma 155, della citata legge n. 107 del 2015, con il quale si dispone che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano indice specifico concorso con procedura aperta anche mediante procedure telematiche avente ad oggetto proposte progettuali relative agli interventi individuati dalle regioni ai sensi del comma 154 della medesima legge nel limite delle risorse assegnate dal comma 158 della medesima legge e comunque nel numero di almeno uno per Regione;
- VISTO il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, e in particolare l'articolo 18, comma 8, con il quale erano stati destinati fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 a un piano di edilizia scolastica, nell'ambito degli investimenti immobiliari dell'INAIL previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153;
- VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (di seguito decreto legislativo n. 163 del 2006);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (di seguito D.P.R. n. 207 del 2010) e in particolare gli articoli 254, 255, 258 e 259;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 maggio 2014 con il quale è stata istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica;

CONSIDERATO che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 agosto 2015, n. 593, di intesa con la Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, sono state ripartite le risorse disponibili tra le Regioni e sono stati definiti i criteri generali per l'acquisizione da parte delle Regioni delle manifestazioni di interesse degli enti locali;

DATO ATTO che nel medesimo decreto si è stabilito che le Regioni devono trasmettere entro il termine del 15 ottobre 2015 al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le manifestazioni di interesse degli enti locali con l'indicazione delle aree di intervento;

RITENUTO necessario indire il concorso di idee a livello nazionale ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 163 del 2006, così come previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge n. 107 del 2015, definendo termini e modalità per l'espletamento della relativa procedura;

DATO ATTO che l'articolo 1, comma 155, della citata legge n. 107 del 2015 prevede che l'indizione del concorso di idee avviene nell'anno 2015, ma l'utilizzo delle risorse finanziarie ai fini della premiazione dei concorrenti avviene all'esito della procedura e, quindi, nell'anno 2016;

SENTITA la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tenuta in data _____;

DECRETA

Articolo 1 *Indizione concorso*

1. Il Direttore generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale indice, con proprio bando, un concorso di idee dal titolo "*Concorso di idee per la realizzazione di scuole innovative*" ai sensi dell'articolo 1, comma 155, della legge n. 107 del 2015 e ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 12 marzo 2006, n. 163, mediante procedura aperta.
2. Il concorso di idee si svolge in un'unica fase consistente nell'esame e nella valutazione, da parte di apposita Commissione giudicatrice di esperti, delle proposte ideative presentate dai concorrenti e finalizzata alla individuazione delle migliori idee per aree territoriali regionali, da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio.

Articolo 2

Obiettivi del concorso

1. L'obiettivo del presente concorso è quello di acquisire idee progettuali per la realizzazione di scuole innovative da un punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio.
2. Nella presentazione della propria proposta progettuale i candidati devono tenere conto delle seguenti finalità:
 - realizzazione di ambienti didattici innovativi, a partire dalle esigenze pedagogiche e didattiche e dalla loro relazione con la progettazione degli spazi;
 - sostenibilità ambientale, energetica ed economica: rapidità di costruzione, riciclabilità dei componenti e dei materiali di base, alte prestazioni energetiche, utilizzo di fonti rinnovabili, facilità di manutenzione;
 - presenza di spazi verdi fruibili che arricchiscono l'abitabilità del luogo;
 - relazione della soluzione progettuale con l'ambiente naturale, con il paesaggio e con il contesto di riferimento anche in funzione didattica;
 - apertura della scuola al territorio: la scuola come luogo di riferimento per la comunità;
 - coinvolgimento dei soggetti interessati e loro partecipazione attiva;
 - permeabilità e flessibilità degli spazi, fruibilità di tutti gli ambienti;
 - attrattività degli spazi anche al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica;
 - concezione dell'edificio come strumento educativo finalizzato allo sviluppo delle competenze sia tecniche che sensoriali;
 - attenzione alla presenza di spazi per la collaborazione professionale e il lavoro individuale dei docenti;
 - presenza di spazi dedicati alla ricerca, alla lettura e alla documentazione;
 - concezione e ideazione degli spazi nell'ottica del benessere individuale e della socialità.

Articolo 3

Soggetti ammessi

1. La partecipazione al concorso di idee è aperta agli Architetti e agli Ingegneri, cittadini italiani o di altro Paese dell'Unione Europea, iscritti presso i rispettivi Ordini Professionali, ai quali non sia inibito l'esercizio della libera professione al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, sia per legge sia per contratto sia per provvedimento professionale.
2. La partecipazione al concorso può essere individuale o in gruppi pluridisciplinari.
3. Le società di ingegneria e le società professionali debbono possedere i requisiti di cui agli articoli 254 e 255 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010.
4. Ogni soggetto partecipante potrà presentare la propria idea progettuale per una sola delle aree proposte dal bando.

Articolo 4

Criteri di valutazione delle proposte progettuali

1. Le proposte progettuali sono valutate da un'apposita Commissione giudicatrice nominata dopo il termine di presentazione delle proposte con successivo decreto del Ministro

dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei seguenti criteri generali, che il bando di concorso può ulteriormente specificare e articolare:

- a) qualità architettonica: max punti 20;
- b) qualità dell'inserimento nel contesto urbano ed ambientale: max punti 10;
- c) qualità e novità delle soluzioni architettoniche in riferimento alla didattica e alla relazione con l'ambiente naturale e progettazione di spazi verdi: max punti 20
- d) funzionalità e flessibilità nella definizione e distribuzione degli spazi scolastici: max punti 10;
- e) accessibilità, fruibilità e sicurezza della struttura e dei suoi diversi ambienti: max punti 10;
- f) qualità delle soluzioni tecniche e tecnologiche e scelta dei materiali in riferimento alla sostenibilità ambientale ed alla manutenibilità; max punti 15;
- g) qualità delle soluzioni tecniche e tecnologiche e scelta dei materiali in riferimento al benessere degli occupanti: max punti 5;
- h) sostenibilità economica max punti 10.

Articolo 5

Premi e pubblicazione

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 156, della legge n. 107 del 2015, la Commissione individua e comunica per ogni area di intervento il primo, il secondo e il terzo classificato del concorso di idee ai fini del finanziamento.
2. I premi individuati per ogni area di intervento sono i seguenti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 1:
 - 1° classificato: euro 25.000,00;
 - 2° classificato: euro 10.000,00;
 - 3° classificato: euro 5.000,00.
3. I progetti premiati rimangono di esclusiva proprietà del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, restando comunque salvi i diritti sulla proprietà intellettuale a norma delle vigenti disposizioni legislative.
4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si riserva, altresì, la facoltà di mettere a disposizione degli enti locali richiedenti, a titolo gratuito, le idee premiate al fine di consentire l'eventuale affidamento dei successivi livelli di progettazione, ai sensi dell'articolo 108, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
5. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, si riserva di organizzare una mostra delle idee progettuali presentate e/o di divulgare le idee progettuali mediante opportune iniziative a livello nazionale. La partecipazione al concorso di idee vale, senza ulteriori formalità, quale autorizzazione all'esposizione dei progetti e alle relative pubblicazioni senza oneri né riconoscimento alcuno per gli autori partecipanti.

Articolo 6

Copertura finanziaria

1. Le risorse necessarie per l'erogazione dei premi previsti all'esito della presente procedura sono poste a carico del cap. 7108 iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'esercizio finanziario 2016. Le disponibilità iscritte nel predetto capitolo costituiscono limite di spesa per i premi.

2. Ai componenti della Commissione di esperti non spetta alcun compenso, indennità o gettone di presenza comunque denominato.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge.

IL MINISTRO
Stefania Giannini